



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

MISURE PER LA SOLLECITA CHIUSURA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PENDENTI.

INDICAZIONI OPERATIVE SULLA RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE DI UNO O PIÙ BENI, SULLA PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO E SULLA C.D. CHIUSURA IN PENDENZA DI GIUDIZI.

I Giudici Delegati

Ravvisata la necessità di adottare ulteriori misure per la definizione **più sollecita possibile** delle procedure fallimentari pendenti da oltre sei anni e, in ogni caso, di dare istruzioni rispetto alle procedure concorsuali, anche se introdotte dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza;

Tenuto conto dell'applicabilità anche in ambito concorsuale della Legge n. 89/01, relativa all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo (c.d. Legge Pinto), specie con riferimento ad eventuali **inerzie o ritardi** nel promuovere le azioni di recupero di attività a beneficio della massa;

Rilevato, in particolare, che appare indispensabile procedere alla assunzione di decisioni che stimolino la chiusura tempestiva delle procedure pendenti e che, anche al fine di facilitare l'operato dei curatori, appare utile chiarire la portata applicativa dell'ultimo comma dell'articolo 118 L.F. nonché del nuovo articolo 234 CCI nonchè ricordare quali altri strumenti consentono di addivenire alla sollecita chiusura delle procedure;

Rilevato, infatti, che l'art. 118, ult. co., L.F., come modificato dalla L. 6.8.2015 n. 132 che ha convertito il D.L. 27.6.2015 n. 83 (ritenuta applicabile a tutte le procedure, anche quelle aperte prima dell'entrata in vigore della L. n. 132/2015), stabilisce che **"la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3 non è impedita dalla pendenza di giudizi**, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, ai sensi dell'art 43. In deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi c



non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'art. 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo alla riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'art. 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato";

Rilevato che il Codice della Crisi ha dedicato alla c.d. chiusura in pendenza di giudizi una disposizione apposita che sostanzialmente riprende il testo del vecchio articolo 118, ult. co., L.F disciplinando con un maggiore grado di dettaglio sia i presupposti sia la gestione della procedura in caso di "prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura della procedura" offrendo argomenti utili anche al fine di meglio delineare l'ambito applicativo della precedente disposizione contenuta nella Legge Fallimentare;

Rilevato, in particolare, che ai sensi dell'articolo 234 CC "1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. 2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2. 4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235. 5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. 6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie. 7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto. 8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della



società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo”;

Rilevato, altresì, che il Tribunale è ben consapevole che, nonostante il tempo ormai trascorso dalla sua prima introduzione, trattasi di norma ancora “innovativa” che pone rilevanti problemi applicativi ma che trae origine proprio dalla constatazione che, nella maggior parte dei casi, la chiusura delle procedure in tempi ragionevoli è (a questo punto, era) impedita proprio dalla pendenza di giudizi che si prolungano ben oltre i tempi del “giusto processo”;

Rilevato, poi, che la prassi applicativa dimostra come sovente la chiusura delle procedure sia ostacolata anche dalla presenza di beni invenduti oppure che, soltanto dopo molti anni, si addivenga alla chiusura di procedure che già dalla loro apertura facevano presagire condizioni di insufficiente realizzo;

Rilevato, infine, che appare opportuno ricordare che, ove si ritenga di attendere l'esito della causa in corso, il difensore della curatela dovrà fare presente al Giudice designato che “le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità;

Alla luce delle suesposte considerazioni,

DISPONE

Che tutti i Curatori valutino con attenzione se l'ostacolo alla chiusura è rappresentato da un bene che non si riesce a vendere (per le condizioni in cui si presenta, per inesistente o scarso valore commerciale o per altro) o la cui vendita richieda tempi lunghi (si pensi al bene indiviso, per cui s'impone il previo esperimento di giudizio divisionale), **l'opportunità di “abbandonare” il bene invenduto** (*rectius* di rinunciare alla liquidazione dello stesso) dandone comunicazione ai creditori *ex art. 104 ter, co. 8, I.F.*, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori se costituito (con preghiera di indicare espressamente se, invece, non risulta costituito allo stato della richiesta). Giova chiarire che, pur essendo norma successiva e, pertanto, a stretto rigore, non applicabile ai fallimenti ante-Riforma, detta disposizione è di ausilio per l'interprete e può essere tenuta presente in quanto l'intervento del legislatore rende legittima l'applicazione del principio *de quo* anche alle fattispecie precedenti, così da poter procedere con sollecitudine alla chiusura della procedura. Si aggiunga, poi, che il nuovo articolo 213, comma 2, CCI ripropone la previsione specificando che “*si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi*”;



Che tutti i Curatori valutino tempestivamente se ricorrono i presupposti per la **previsione di insufficiente realizzo** (art. 102 L.F., ora art. 209 CCI) formulando apposita istanza corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione a acquisito il parere del comitato dei creditori (dovendo altrimenti specificare se questo non è ancora stato costituito). In particolare, si ricorda come la previsione di insufficiente realizzo si verifica quando risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. L'istanza deve essere formulata prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo o anche successivamente quando la condizione si verifica. Il decreto con cui il Tribunale dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo è comunicato a cura del curatore a tutti i creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo;

Che tutti i Curatori di procedure la cui chiusura sia impedita esclusivamente dalla pendenza di una o più cause si attengano alle seguenti indicazioni:

- In caso di procedure che durino da almeno quattro anni e nell'ambito delle quali sia stato effettuato almeno un riparto tra i creditori, dovrà valutarsi la possibilità di applicare l'art. 118 n. 3 L.F. (o art. 234 CCI) e la c.d. chiusura del fallimento in pendenza di controversie **a condizione che**:
 - Non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 118 n. 4 L.F. (233, co. 1, lett. d), CCI) e cioè nel corso della procedura non sia possibile soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese di procedura;
 - Sia stata conclusa la liquidazione integrale dei beni inventariati oppure siano sia rinunciato alla liquidazione dei beni rimanenti (con l'avviso ai creditori prescritto dalla legge);
 - Il fallimento è parte di giudizi attivi/passivi in relazione ai quali si rende opportuno attenderne l'esito (concreta utilità per il ceto creditorio);
 - **Non si tratta di giudizi all'esito dei quali la procedura possa pervenire all'acquisizione di beni da alienare**, quindi, con la prospettiva di ulteriore attività liquidatoria (non può applicarsi la disposizione in parola se il *petitum* del giudizio è un bene mobile o immobile);
- Per **“giudizi” pendenti** deve intendersi qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, in grado di apportare un'utilità concreta per il ceto creditorio, con riferimento sia alle azioni promosse dal fallito cui il curatore sia subentrato, sia cause instaurate direttamente dalla curatela (già esistenti nel



patrimonio del fallito o sorte in corso di procedura). Sul punto, giova segnalare la prassi applicativa della disposizione richiamata dovendosi ritenere che il riferimento normativo di cui all'art. 118, co. 2, L. Fall. alle controversie la cui pendenza non ostacola la chiusura della procedura riguardi, in primo luogo, **tutte le controversie che comportano un flusso pecuniario e, quindi, domande di condanna, insinuazioni al passivo ed opposizioni allo stato passivo in altri fallimenti, costituzioni di parte civile e procedure esecutive.** Il legislatore del Codice della Crisi ha confermato questa tendenza consacrandola nel nuovo articolo 234 CCI già richiamato che espressamente estende l'applicabilità della procedura anche al caso in cui pendano procedimenti, **“compresi quelli cautelari ed esecutivi, strumentali alla attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura”** con ciò confermando - *a contrario* - che la necessità di dovere introdurre, in prospettiva, uno di tali procedimenti non è di per sé ostativo alla chiusura in discorso;

➤ In presenza delle condizioni anzidette:

A. il Curatore dovrà depositare una **relazione, corredata da parere legale**, che attesti la situazione espressamente considerata dal nuovo art. 118 L.F. (234 CCI) e indichi:

- 1) Esito della liquidazione compiuta ed eventuale riparto;
- 2) Elenco dei giudizi pendenti e, per ciascuno: *causa petendi*, entità del *petitum*, grado e stato, valutazione sulla convenienza della prosecuzione, stima previsionale delle relative spese e indicazione dell'esatto ammontare degli accantonamenti necessari (per la difesa e per l'eventuale soccombenza), somme incassate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato;
- 3) Prospettive di successo e tempi prevedibili di durata delle cause pendenti;

B. Ove la proposta del Curatore venga condivisa dal Giudice Delegato, tenuto conto delle ragioni di convenienza prospettate nella suddetta relazione, del parere del Comitato dei creditori, se costituito, delle conseguenze risarcitorie connesse alle prescrizioni di cui alla Legge Pinto, il Curatore dovrà avviare le attività di chiusura, predisponendo il **conto di gestione** nel corpo del quale dovrà darsi atto, in maniera chiara ed evidente,



- 1) Della prosecuzione dei giudizi pendenti sino alla definizione con sentenza passata in giudicato o con transazione, con l'espressa riserva di esercitare l'azione esecutiva in caso di inadempimento;
 - 2) Gli accantonamenti in vista della chiusura con specificazione delle spese di difesa, delle spese di un'eventuale soccombenza, delle spese per la predisposizione di un rendiconto integrativo e di un piano di riparto supplementare, del calcolo di massima dell'ulteriore compenso del Curatore in caso di esito positivo del giudizio;
- C. Approvato il conto della gestione, il Curatore dovrà procedere alla **richiesta di liquidazione del compenso** e alla predisposizione del **progetto di riparto finale**;
- D. Approvato e reso esecutivo il piano di riparto finale, il Curatore dovrà provvedere a depositare **istanza di chiusura ex art. 118 n. 3 L.F (art. 234 CCI)** specificando la sussistenza di giudizi pendenti e richiamando sinteticamente l'iter seguito in ottemperanza alle indicazioni che precedono;
- E. Il Curatore dovrà attenersi alle **modalità** contenute nel **decreto collegiale di chiusura** tenendo presente che, in ogni caso:
- 1) Deve essere mantenuto aperto il **conto corrente della procedura**, sul quale rimarranno accantonate le spese future, fino all'esecuzione dell'ultimo riparto supplementare;
 - 2) Qualsiasi **operazione sul conto corrente** della procedura deve essere preventivamente autorizzata dal Giudice Delegato;
 - 3) Il Curatore deve **relazionare periodicamente** al Giudice Delegato sullo stato dei giudizi e sulla sorte degli accantonamenti nonché sull'esito dei giudizi pendenti, il tutto secondo le indicazioni impartite con il decreto collegiale di chiusura;
 - 4) Eventuali proposte di **definizione transattiva** dei giudizi pendenti o istanze di **rinuncia** debitamente motivate (soprattutto con riferimento specifico alle circostanze sopravvenute che rendono opportuna una rinuncia che tale non era prima della chiusura) devono essere tempestivamente rimesse al Giudice Delegato, corredate di motivato parere del legale della procedura;
 - 5) **Non** si deve procedere alla richiesta di **cancellazione della società dal Registro Impese** sino alla definitiva conclusione dei contenziosi pendenti e al



compiuto adempimento delle attività fiscali connesse con l'esecuzione del/i riparto/i supplementare/i;

- 6) La **Partita IVA** deve essere **chiusa** dovendo il Curatore compiere tutte le operazioni necessarie al fine di ottenere il rimborso dei crediti d'imposta eventualmente maturati, **fatta salva la riapertura** della stessa ove si rendessero necessarie operazioni rilevanti ai fini iva nel corso della prosecuzione della procedura dopo la chiusura;

F. Conclusi il giudizio, il Curatore dovrà depositare un conto della gestione integrativo. Approvato il rendiconto, il Curatore formulerà istanza di liquidazione dell'eventuale ulteriore compenso dovuto e predisporrà il piano di riparto supplementare;

G. Compite le operazioni connesse all'esecuzione del riparto finale supplementare, il Curatore dovrà sollecitamente:

- 1) Formulare specifica istanza volta ad ottenere l'archiviazione della procedura;
- 2) Estinguere il conto corrente della procedura;
- 3) Richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese entro dieci giorni dal decreto collegiale di archiviazione e, comunque, *“quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo”* (così l'ultimo comma dell'art. 234 CCI);
- 4) Chiudere la Partita Iva se riaperta;
- 5) Depositare un'ultima relazione che dia conto del compimento dei predetti adempimenti.

Tutto ciò considerato,

ORDINA

ai Curatori di tutti i fallimenti e di tutte le liquidazioni giudiziali dichiarati e attualmente pendenti di attivarsi nella maniera più sollecita ed incisiva possibile in direzione della conclusione della procedura e, in particolare,

INVITA



i Curatori di fallimenti aperti da almeno quattro anni e con giudizi pendenti a valutare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 118 n. 3) L.F. e, se del caso, a procedere secondo le modalità sopra descritte;

INVITA

i Curatori di tutte le procedure, anche se aperte dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, a valutare la ricorrenza delle condizioni per procedere alla rinuncia alla liquidazione di beni in relazione ai quali sussistano i presupposti di non convenienza sopra richiamati e/o a verificare la ricorrenza dei presupposti per la previsione di insufficiente realizzo;

MANDA

Alla Cancelleria per la comunicazione

- ai singoli Curatori nominati nell'ambito delle procedure fallimentari e delle liquidazioni giudiziali pendenti, nonché
- agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti;

DISPONE

la pubblicazione sul sito internet del Tribunale nonché

la comunicazione al Presidente del Tribunale, al Presidente di Sezione e al Dirigente delle Cancellerie del Tribunale per opportuna conoscenza.

Ascoli Piceno, 26 febbraio 2024

I GIUDICI DELEGATI

Dott.ssa Francesca Calagna



Dott.ssa Francesca Sirianni



Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti

